

Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24/07/2023



Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, definito coerentemente con le vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano, D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, la L. n. 240/2010, il D. Lgs. n. 19/2012 e il D.M. n. 1154 del 30 gennaio 2021, disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, denominato PQA. Il presente regolamento diviene operativo dalla data di relativa adozione con Decreto Rettorale

Art. 2

Competenze e funzioni

- 1. Il PQA svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo e ha il compito primario di dare attuazione alle Politiche per la Qualità definite dagli Organi di Governo di Ateneo.
- 2. Al PQA sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la promozione della cultura della qualità nell'Ateneo;
 - la costruzione dei processi per l'AQ;
 - la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
 - la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative per la loro applicazione;
 - il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Presidenti e Coordinatori per le attività comuni;
 - il supporto al miglioramento continuo dei Corsi di Studio;
 - il supporto al miglioramento continuo della ricerca e della terza missione nei rispettivi ambiti di attività;
- 3. Nell'ambito delle attività formative, il PQA:
 - organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali di Corso di Studio (SUA-CdS) di ciascun Corso di Studio;
 - organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
 - organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - organizza e verifica l'attività del Riesame dei Corsi di Studio;
 - valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze;
 - partecipa, con funzioni consultive e attraverso una sua rappresentanza, alle iniziative di Ateneo di consultazione delle parti previste per la richiesta di accreditamento di nuovi Corsi di Studio nella logica di ampliamento dell'offerta formativa.
- 4. Nell'ambito delle attività di ricerca e terza missione e impatto sociale, il PQA:
 - organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per la Ricerca e Terza missione;
 - valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze;
 - partecipa, con funzioni consultive e attraverso una sua rappresentanza, alle iniziative di Ateneo per la definizione degli indirizzi strategici della Ricerca e Terza Missione.



- 5. Nell'ambito delle sue attività istituzionali il PQA:
 - organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica unica Docenti-Studenti;

Art. 3

Composizione, nomina e durata del mandato

- 1. Il PQA prevede la presenza di una componente accademica, di una componente amministrativa e di una componente tecnica. La componente accademica è rappresentata da docenti dei Corsi di Studio attivi in Ateneo con un rapporto numerico fino a due docenti o ricercatori per Corso di Studio; la componente amministrativa può comprendere una funzione di Segreteria Didattica, di supporto alle attività di Ricerca e Terza Missione o delle risorse umane, per un massimo di due membri; la componente tecnica è espressa da esperti del settore dei sistemi di valutazione della qualità. Nel PQA può essere presente anche una rappresentanza studentesca.
- 2. I componenti del PQA sono nominati con decreto del Rettore.
- 3. I componenti del PQA indicati al comma 1 restano in carica per tre anni. I componenti che cessano l'incarico prima dello scadere del mandato possono essere sostituiti da altri membri che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito.

Art. 4

Funzione del Presidente

- 1. Il PQA è diretto e coordinato da un Presidente scelto tra docenti o esperti del Sistema Qualità così come indicato dalle linee guida internazionali per l'Assicurazione della Qualità; qualora il Presidente sia assente o impedito è sostituito dal Rettore o da un suo delegato.
- 2. Il Presidente rappresenta il PQA e definisce le attività dell'organo, interagisce con gli Organi di Governo di Ateneo, con l'ANVUR, il MUR, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di AQ.

Art. 5

Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

- 1. I membri del PQA non possono essere o divenire, componenti a qualsiasi titolo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- 2. Il Presidente non può inoltre essere un Presidente o Coordinatore di Corso di Studio.

Art. 6

Gruppi di lavoro per le attività di supporto tecnico amministrativo

- 1. Il PQA, per lo svolgimento dei propri compiti relativi alla Qualità della Didattica, si avvale della collaborazione del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (GAQD), rappresentato a livello dei CdS.
- 2. Il PQA, per lo svolgimento dei propri compiti relativi alla Qualità della Ricerca e Terza Missione, si avvale della collaborazione del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e Terza Missione (GAQRTM) rappresentato a livello di Dipartimento.



- 3. I GAQ sono costituiti da unità di personale docente e amministrativo appartenente aiservizi di Ateneo
- 4. Il supporto amministrativo dei GAQ si realizza attraverso le seguenti azioni: raccolta, analisi ed elaborazioni dei dati per le procedure di AQ di Ateneo, supporto per attività di segreteria.

Art. 7

Collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il PQA collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la promozione dell'AQ e dell'Accreditamento dell'Ateneo, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e delle attività di verifica della corretta attuazione del Sistema di AQ da parte di tutte le strutture preposte alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione.

Art. 8

Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA accede alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo, alle banche dati ad esse collegate e può chiedere agli organi previsti dallo Statuto, all'Amministrazione Centrale, al Dipartimento e ai Corsi di Studio attivi, dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9

Modalità di funzionamento

- 1. Il PQA può riunirsi per via telematica (in audio-conferenza o in videoconferenza) o in presenza di norma con cadenza mensile.
- 2. Il PQA è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione.
- 3. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei suoi membri, esclusi gli assenti giustificati. Il Presidente verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente ed in modo certo, tutti partecipanti.
- 4. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo dei contenuti della riunione che può essere approvato al termine della seduta o nella seduta successiva.
- 5. Annualmente, il PQA redige un rapporto sulle attività svolte e su quelle progettate per l'anno successivo.